

Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha fondato la sua decisione su fatti materialmente scorretti, nel momento in cui ha dichiarato che l'accordo SoC non restringe in modo significativo l'accesso al mercato dei diamanti grezzi da parte degli operatori del mercato derivato (le «restrizioni all'accesso»).

(<sup>1</sup>) Sentenza 11 luglio 2007, causa T-170/06, Alrosa/Commissione (Racc. 2007, pag. II-2601), impugnata dalla Commissione dinanzi alla Corte di giustizia, causa C-441/07, Commissione/Alrosa (GU 2007, C 283, pag. 22).

(<sup>2</sup>) La decisione di rigetto è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T-108/07, Spira/Commissione (GU 2007, C 129, pag. 20).

**Impugnazione proposta il 26 agosto 2008 da Chantal De Fays avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 17 giugno 2008, causa F-97/07, De Fays/Commissione**

**(Causa T-355/08 P)**

(2008/C 285/87)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Chantal De Fays (Bereldange, Luxembourg) (rappresentante: avv. F. Moyses)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare ricevibile la presente impugnazione;
- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere le conclusioni di annullamento presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») 17 giugno 2008, nella causa F-97/07, con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso presentato avverso la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») 21 novembre 2006 in applicazione dell'art. 60 dello Statuto.

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi in diritto:

In primo luogo la ricorrente sostiene che il TFP abbia commesso un errore in diritto nella definizione dell'estensione dell'efficacia temporale della decisione 21 novembre 2006, con la quale l'amministrazione avrebbe, da un lato, constatato l'assenza irregolare della ricorrente dopo il 19 ottobre 2006 e, dall'altro, l'avrebbe privata della sua retribuzione per tutto il periodo non coperto dai giorni di congedo ordinario. Infatti, la ricorrente rileva che il TFP ha considerato gli effetti della decisione controversa limitati al periodo dal 19 ottobre 2006 al 13 dicembre 2006, cioè fino al momento in cui l'amministrazione ha ricevuto un certificato medico che giustificava l'assenza della ricorrente, mentre in realtà tali effetti sarebbero perdurati sino ad oggi. Tale errore di diritto sarebbe la conseguenza di una valutazione giuridica erronea dei fatti la cui inesattezza risulterebbe, secondo la ricorrente, dagli atti versati al fascicolo.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che il fatto che il TFP abbia basato il mantenimento della sospensione del versamento della retribuzione che sarebbe dovuta alla ricorrente sull'esistenza di una decisione implicita, comporterebbe un errore in diritto, che darebbe luogo ad una violazione degli artt. 25, secondo comma, 59, n. 1, e 60 dello Statuto, nonché delle disposizioni interne della Commissione sull'esercizio dei poteri devoluti all'APN e dei diritti della difesa.

**Ricorso proposto il 1° settembre 2008 — Repubblica ellenica/Commissione**

**(Causa T-356/08)**

(2008/C 285/88)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Chalkias e E. Leftheriotou)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- accogliere il ricorso della Repubblica ellenica e annullare completamente la decisione impugnata della Commissione o, in subordine, modificarla secondo quanto più specificamente esposto, nel senso di non applicare alcuna rettifica nel settore dei seminativi per gli anni di raccolta 2004 e 2005 o, comunque, limitare la correzione al 5 % e esclusivamente alle spese per il grano duro;